

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 690 02/05/2023

Area 4 - Tutela e valorizzazione dell'ambiente

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

MALCISI RECUPERI S.R.L. con sede legale ed operativa in Redondesco (MN), Via Croce n. 30 - Richiesta di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. PD/1837 del 17/11/2016, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., per l'adeguamento al D.M. 188 del 22/09/2020, per la gestione e l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), preparazione al recupero (R12), recupero (R3) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi.

Il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

DECISIONE

Alla Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L., con sede legale ed operativa in Comune di Redondesco, Via Croce n. 30, ai sensi dell'art. 208 D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e della D.d.g. n. 6907 del 25 luglio 2011, viene rilasciata la variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. PD/1837 del 17/11/2016 e s.m.i., per l'adeguamento al D.M. 188 del 22/09/2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che:

- il signor Franco Rossi, in qualità di procuratore speciale della Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L. con sede legale ed operativa in Via Croce n.30 a Redondesco, ha presentato sul portale www.procedimenti.servizirl.it (ID PIATTAFORMA PROCEDIMENTI "SAUR179199" del 08/07/2021, prot. n. RIF_MN.2021.0000016), istanza di variante non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. PD/1837 del 17/11/2016 e s.m.i., inerente alle operazioni di:

- recupero (R13, R12, R3) di rifiuti non pericolosi;

- smaltimento (D15) di rifiuti non pericolosi;

- l'istanza di variante non sostanziale riguarda l'adeguamento al D.M. 188 del 22/09/2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Ditta in sede d'istanza ha inoltre provveduto a trasmettere alla scrivente Provincia la certificazione ambientale UNI EN ISO 9001, n. A10021, avente data di emissione il 25/06/2021 e validità fino al 24/06/2024; tale certificazione è stata adeguata a quanto richiesto dal DM 188/2020;

- con nota in atti provinciali, prot. n. 37834 del 09/07/2021, è pervenuto il nulla osta dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Mantova con cui, data la dichiarazione da parte della ditta di "proseguimento senza modifiche" rispetto allo scarico in fognatura, comunica l'*"ASSENSO al mantenimento nell'Autorizzazione Unica, oggetto di modifica non sostanziale per altri titoli abilitativi, del seguente titolo abilitativo previsto nella lett.a), co.1 dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013:*

- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di prima pioggia provenienti dall'insediamento ubicato a Redondesco (MN) in Via Croce, 30;*

- *a favore della Ditta: "Malcisi Recuperi S.r.l." con sede legale a Redondesco (MN) in Via Croce, 30, nella persona del legale rappresentante pro tempore;*

- *nel seguente punto di scarico: pubblica fognatura posta in Via Croce a Redondesco (MN);*

solo nel rispetto, da parte della ditta, delle prescrizioni già elencate nel citato nulla osta di questo Ufficio d'Ambito;"

- con nota in atti provinciali, prot. n. 516 del 10/01/2022, sono pervenute le dichiarazioni di conformità di n.13 lotti (EoW carta) prodotti nel corso del 2021;

- con note in atti provinciali, prott. nn. 14982-14983 del 24/03/2022, la Ditta ha inviato integrazioni volontarie ripresentando nuova versione della relazione tecnica e della planimetria dell'impianto, comunicando una differente gestione delle aree funzionali;

- con nota in atti prot. n. 15946 del 30/03/2022 la Ditta chiedeva: *"[...] in relazione alle campagne di misura per la determinazione delle unità odorimetriche eseguite, sul*

perimetro del sito produttivo, con frequenza semestrale [...] con la presente è a richiedere nuovamente la possibilità di interrompere i campionamenti periodici.”;

- con note in atti ai prott. nn. 3036-3038-3039-3041-3042-3044-3091-3110 del 19/01/2023, prott. nn. 3137-3156-3180-3184-3185-3188 del 20/01/2023 e n. 22363 del 18/04/2023 la Ditta completava volontariamente l'istanza con la seguente documentazione:

- seconda marca da bollo, necessaria al rilascio dell'atto autorizzativo di cui si tratta;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

“• Che il deposito dei rifiuti già sottoposti alle operazioni di recupero (R3), presso l'impianto sito in Comune di Redondesco (MN) Via Croce n. 30, avrà una durata non superiore a sei mesi.

• Che i rifiuti ritirati e messi in riserva (R13) presso l'impianto sito a Redondesco (MN) in Via Croce n. 30 saranno avviati al recupero entro 6 mesi dalla ricezione degli stessi. “;

- relazioni di “VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO “IN OPERA” PERIODICA” anno 2018 e anno 2022, redatte da tecnico competente;
- certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, n. B10121, avente data di emissione il 29/07/2022 e validità fino al 24/06/2024; tale certificazione è stata adeguata a quanto richiesto dal DM 188/2020;
- modulo di dichiarazione richiesto (Allegato C2 delle linee guida D.P.C.M. del 27.08.2021) per la predisposizione dei piani di emergenza esterna;
- planimetria di progetto denominata: Tavola n. 3/4 datata 09/01/2023 revisionata in data 13/03/2023;
- relazione di “MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA” anno 2018, redatta da tecnico competente, e relativi rapporti di prova;
- relazione “PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE E CONTROLLO DEL CICLO PRODUTTIVO” (data di emissione: 14/11/2021);
- report fotografico delle aree dell'impianto che attesta lo stato attuale delle aree interne ed esterne, con particolare riferimento alla separazione delle aree e alla cartellonistica delle stesse, e che documenta l'altezza dei cumuli rispetto alla barriera verde perimetrale;
- rapporti di prova di n.24 lotti (EoW carta) prodotti nel corso del 2022;
- dichiarazioni di conformità di n.24 lotti (EoW carta) prodotti nel corso del 2022;
- analisi acque del pozzetto fiscale di scarico industriale, anni 2018 e 2022.

ISTRUTTORIA

PRESO ATTO che:

- il Responsabile del Procedimento, Dott. Giampaolo Galeazzi, con nota prot. n. 8876 del 16/02/2023 (ID PIATTAFORMA PROCEDIMENTI "SAUR179199", prot. n. RIF_MN.2023.0000003), ha comunicato l'avvio del procedimento con richiesta d'integrazioni e contestuale interruzione dei termini (pari a 30 giorni); in particolare si richiedeva sinteticamente quanto riportato di seguito:

1. fornire il *Piano di emergenza interna* (PEI) come da punto 2.5 delle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico dell'atto autorizzativo n. PD/524 del 08/05/2019;
2. report annuali delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto, dei rifiuti e dei prodotti, allo scopo di comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato, come da prescrizioni dell'atto autorizzativo n. PD/524 del 08/05/2019;
3. fornire eventuali documenti aggiornati della certificazione di prevenzione incendi (C.P.I.) rif. Pratica VV.F n. 7157 del 10/10/2017;

4. documentare la realizzazione di idonea barriera verde, prescritta al punto 2.16 dell'allegato tecnico all'atto autorizzativo n. PD/524 del 08/05/2019, con un report fotografico;
5. produrre una tabella comparativa delle aree, riportante per ciascuna area: mq, mc e t dichiarate rispettivamente nei documenti: autorizzazione originaria PD/1837 del 17/11/2016, ultima variante sostanziale PD/524 del 08/05/2019, istanza di adeguamento pervenuta in data 08/07/2021;
6. produrre una tabella di sintesi in cui si dichiarano: la numerazione di ciascuna area, i mc e le ton ivi ospitate e la tipologia di recupero effettuata;
7. dichiarazione di atto notorio che attesti che non vi sono modifiche di quantità o, in caso contrario, che dichiari quali sono le modifiche tecniche e le quantità per ogni operazione (R3-R12-R13-D15) autorizzata;
8. integrare la planimetria con la tabella aggiornata delle aree comprensive delle modifiche sopra richieste, inserendo anche nella legenda le aree delle operazioni R3 e R12;
9. rispetto alla relazione "Pianificazione, realizzazione e controllo del ciclo produttivo" presentata con l'ultima integrazione volontaria (prot.n. 3180 del 20/01/2023) si sono chiesti i seguenti chiarimenti:
 - nel capitolo 5.1 si chiede di specificare la documentazione dovrà essere conservata e a disposizione dell'Autorità Competente per almeno 3 anni;
 - nel capitolo 5.1 si chiede di specificare che per ogni respingimento di carico dev'esserne data notizia all'Autorità Competente indicandone il motivo;
 - nel capitolo 5.1 si chiede di chiarire quali sono i flussi di materia che la ditta compie, ovvero se i rifiuti decadenti dall'attività R3 e/o R12 vengono recuperati presso l'impianto di cui si tratta o conferiti ad impianto terzo esterno, e si precisa che non è possibile sottoporre nuovamente i rifiuti alle operazioni di selezione e cernita qualora dal controllo visivo del lotto NON si riscontrasse la conformità, in quanto l'attività di recupero può essere svolta una sola volta nel ciclo produttivo, motivato dal fatto che se l'impianto non è in grado di raggiungere le caratteristiche richieste per il "materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto", significa che lo stesso non è adeguato e il prodotto finale, ancora rifiuto, dev'essere conferito ad impianto di recupero/smaltimento terzo;
 - nel capitolo 5.1 si chiede di specificare che la formazione dei lotti avverrà nell'area di verifica di cessazione della qualifica di rifiuto e che a seguito della conformità delle analisi verrà prodotto il certificato di conformità e il lotto verrà spostato nell'area del materiale certificato (EoV);
 - nel capitolo 5.3 si chiede di inviare le dichiarazioni di conformità ad ogni chiusura di lotto, così come richiesto dalla normativa in materia, e non i primi giorni del mese successivo come dichiarato.

Inoltre, in merito alla richiesta della Ditta di interrompere le campagne di misura per la determinazione delle unità odorimetriche, è stato chiesto al Comune di Redondesco, per quanto di competenza, di informare la scrivente Provincia se sono pervenute segnalazioni di molestia olfattiva o altri disturbi ambientali attribuibili all'impianto di cui si tratta (inquinamento atmosferico, acustico o altro da specificare). Ed è stato inoltre chiesto ad ARPA Dipartimento di Mantova e ATS Val Padana, per quanto di competenza, di comunicare se sussistono motivi ostativi all'accoglimento di quanto richiesto dalla Ditta. Si dà atto che, entro il termine del 18/03/2023 non sono stati trasmessi all'Autorità Competente, da parte del Comune di Redondesco, ARPA Dipartimento di Mantova e ATS Val Padana, alcuna documentazione attestante motivi ostativi alla richiesta della Ditta di interrompere le campagne di misura per la determinazione delle unità odorimetriche. Si considera, pertanto, al fine del presente procedimento, acquisito il silenzio/assenso.

- la Ditta, con nota in atti provinciali prot. n. 14980 del 16/03/2023, ha riscontrato alle richieste avanzate con l'avvio del procedimento e sopra dettagliate, fornendo integrazioni sul portale www.procedimenti.servizirl.it (ID PIATTAFORMA PROCEDIMENTI "SAUR179199", prot. n. RIF_MN.2023.0000010 del 16/03/2023), ed in particolare ha chiarito:

- "1. La ditta ha predisposto il Piano di emergenza interna" (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell'art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132;" nonché il relativo aggiornamento, ai sensi del DPCM 27/08/2021 ed inoltrato alla Prefettura di Mantova, di cui se ne allega una copia,*
- 2. Si allega report per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto, dei rifiuti e dei prodotti,*
- 3. in merito certificazione di prevenzione incendi (C.P.I.) rif. Pratica VV.F n. 7157 del 10/10/2017, si comunica che non è stata variata,*
- 4. in merito a quanto riportato al punto 2.16 delle prescrizioni riportate nell'Allegato tecnico dell'atto n. PD/524 del 08/05/2019, dove veniva prescritto di dotare il perimetro recintato dell'impianto di idonea barriera verde, come da prescrizioni disposte nel Parere Paesaggistico, si precisa che la suddetta barriera verde è stata realizzata e regolarmente approvata dalla Provincia a seguito del ricevimento della Comunicazione di nulla osta all'esercizio del 06 luglio 2020, di cui si allega copia,*
- 5. si allega relazione tecnica integrativa riportante una tabella comparativa delle aree, riportante per ciascuna area: mq, mc e t dichiarate rispettivamente nei documenti: autorizzazione originaria PD/1837 del 17/11/2016, ultima variante sostanziale PD/524 del 08/05/2019, istanza di adeguamento pervenuta in data 08/07/2021;*
- 6. Si allega relazione tecnica integrativa una tabella di sintesi in cui si dichiarano: la numerazione di ciascuna area, i mc e le ton ivi ospitate e la tipologia di recupero effettuata (messa in riserva rifiuti in ingresso R13, messa in riserva rifiuti in ingresso R13 per operazione R3, recupero R3, preparazione al recupero R12, materiale in verifica per cessazione della qualifica di rifiuto, decadenti dall'attività di recupero stoccati in R13 e/o D15);*
- 7. si allega una dichiarazione di atto notorio che attesti le modifiche tecniche e le modifiche alle quantità;*
- 8. si allega la planimetria con la tabella aggiornata delle aree comprensive delle modifiche richieste, inserendo nella legenda le aree delle operazioni R3 e R12;"*
- 9. Si allega l'estratto del manuale della ISO 9001 capitolo "Pianificazione, realizzazione e controllo del ciclo produttivo" debitamente corretto come richiesto*
- 10. Relativamente alla pressa atta alla compattazione della carta/cartone, si chiede di poterla utilizzare anche per la mera riduzione volumetria dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero al fine di ottimizzare il carico negli automezzi in uscita all'impianto, tale operazione avverrà quando la pressa non verrà utilizzata per la compattazione della carte/cartone,"*

E pertanto ha inviato:

- "Piano di emergenza interna" (PEI), aggiornato;
- report per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto, dei rifiuti e dei prodotti;

- relazione tecnica integrativa riportante:

_una tabella comparativa delle aree, riportante per ciascuna area: mq, mc e t dichiarate rispettivamente nei documenti: autorizzazione originaria PD/1837 del 17/11/2016, ultima variante sostanziale PD/524 del 08/05/2019, istanza di adeguamento pervenuta in data 08/07/2021;

_una tabella di sintesi in cui si dichiarano: la numerazione di ciascuna area, i mc e le ton ivi ospitate e la tipologia di recupero effettuata (messa in riserva rifiuti in ingresso R13, messa in riserva rifiuti in ingresso R13 per operazione R3, recupero R3, preparazione al recupero R12, materiale in verifica per cessazione della qualifica di rifiuto, decadenti dall'attività di recupero stoccati in R13 e/o D15);

- dichiarazione di atto notorio che attesta le modifiche alle aree funzionali in termini di quantità stoccate e l'aggiunta dell'area adibita all'accettazione in ingresso dei rifiuti aventi "EER a specchio". Si precisa che, rispetto a tale dichiarazione, non vengono modificate le quantità totali autorizzate;

- planimetria con aggiornamento della tabella esplicativa delle aree funzionali, e della legenda, integrata con le aree relative alle operazioni R3 e R12 (Tavola n. 3/4 rev. 13/03/2023);

- estratto del manuale aziendale predisposto in ottemperanza alla UNI EN ISO 9001, ed in particolare del capitolo "Pianificazione, realizzazione e controllo del ciclo produttivo" (documento revisionato il 09/03/2023)., attestante il recepimento di quanto indicato al punto 9 della richiesta di integrazione di cui al prot. n. 8876 del 16/02/2023;

- con note agli atti provinciali prott. nn. 15968 del 21/03/2023 e 16274 del 22/03/2023, la Ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie con cui ha ripresentato files che nel precedente invio avevano un formato errato e una comunicazione in cui riporta: *"relativamente alla pressa (marca Zagib spa - modello L/20RSA) atta alla compattazione della carta/cartone, si chiede di poterla utilizzare anche per la mera riduzione volumetria dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero al fine di ottimizzare il carico negli automezzi in uscita all'impianto, tale operazione avverrà quando la pressa non verrà utilizzata per la compattazione della carte/cartone, si precisa inoltre che tale operazione di riduzione volumetrica non comporterà modifiche alla potenzialità di recupero (R12-R3)."*

PRESO ATTO che:

-l'impianto di cui si tratta è autorizzato con Atto Dirigenziale n. PD/1837 del 17/11/2016 e s.m.i., e con la presente istanza viene richiesto l'aggiornamento al DM 188/2020; tale aggiornamento prevede modifiche alla gestione dell'attività che rendono necessario l'adeguamento dell'importo fidejussorio. Per tanto, col presente atto si procede a formalizzare l'adeguamento dell'autorizzazione al DM 188/2020;

- le modifiche richieste al fine di attuare l'adeguamento ai contenuti dettati dal DM 188/2020, sono:

- l'area 2, viene destinata allo stoccaggio del rifiuto plastico in attesa di verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- l'area 3, viene destinata allo stoccaggio del rifiuto carta in attesa di verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- le aree 59 e 60 vengono destinate allo stoccaggio del rifiuto carta in attesa di verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- le aree 5 e 57, vengono destinate allo stoccaggio del materiale cartaceo che ha cessato la qualifica di rifiuto;
- l'area 54 viene destinata allo stoccaggio del rifiuto plastico in attesa di verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto;

- l'area 61 è una nuova area destinata allo stoccaggio degli EER a specchio in ingresso, in attesa di analisi.

- le diverse aree interessate all'attività di conferimento, messa in riserva, recupero di rifiuti non pericolosi e verifica della cessazione della qualifica di rifiuto, sono rappresentate nella planimetria rifiuti allegata (Tavola n. 3/4 rev. 13/03/2023), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce la planimetria allegata all'atto dirigenziale n. PD/1837 del 17/11/2016 e s.m.i.; tale planimetria, è stata integrata con le aree sopra citate (2, 3, 5, 54, 57, 59, 60, 61);

- rimangono invariate tutte le aree non interessate dalla modifica, funzionali alla gestione rifiuti (aree di pre-conferimento, messa in riserva, recupero e rifiuti decadenti);

- non sono state apportate modifiche al ciclo di lavoro del recupero dei rifiuti e alle macchine utilizzate, ad esclusione della pressa atta alla compattazione della carta/cartone per la quale si concede l'utilizzo anche *"per la mera riduzione volumetria dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero al fine di ottimizzare il carico negli automezzi in uscita all'impianto"*, precisando, come da dichiarazione della Ditta, che *"tale operazione avverrà quando la pressa non verrà utilizzata per la compattazione della carte/cartone, si precisa inoltre che tale operazione di riduzione volumetrica non comporterà modifiche alla potenzialità di recupero (R12-R3)."*

Si specifica che la compattatrice della carta e cartone non può lavorare più della potenzialità autorizzata e quindi più di 25 t/h, pari a una potenzialità giornaliera di 600 t/g, per tanto in tale potenzialità deve rientrare anche la compattazione dei rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero.

Adeguamento al DM n. 188/2020

Si precisa che attualmente la ditta risulta già autorizzata alla preparazione al recupero (R12) e al recupero (R3) di carta e cartone dei codici EER ammessi dal DM n. 188/2020.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso garantirà il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, e adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniquale volta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità per ogni tipologia di rifiuti (EER) conferiti.

Inoltre, i rifiuti di carta e cartone sono depositati nell'area di messa in riserva, che è dedicata unicamente ed inequivocabilmente a tali rifiuti e non permette la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altro.

Il rifiuto viene sottoposto a recupero (R3) entro sei mesi dall'accettazione presso l'impianto ed il materiale recuperato viene certificato "end of waste" entro sei mesi dalla sua produzione.

Il **"lotto di carta e cartone recuperati"** è definito come un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed

in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate.

Per ogni lotto di produzione la ditta deve **conservare per un anno** presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un **campione di carta** e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

Inoltre, per ogni lotto di produzione la ditta deve produrre l'apposita "**Dichiarazione di conformità**", redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all'allegato 3 e inviarla all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una volta all'anno.

Il materiale certificato, in riferimento alle specifiche norme di settore e con apposita Dichiarazione di Conformità (DDC), può essere immediatamente commercializzato dalla ditta o stoccato all'interno delle apposite zone "MPS CARTA X", in attesa di essere commercializzato.

La tempistica di deposito del materiale certificato, ottenuto dalle operazioni di recupero, è di **massimo 1 anno**, dopo tale periodo il materiale EoW ritorna ad essere rifiuto e deve essere conferito presso impianto terzo per essere recuperato e/o smaltito.

La ditta ha già ottenuto la certificazione ISO 9001. Si precisa, che con l'istanza ID PIATTAFORMA PROCEDIMENTI "SAUR179199" del 08/07/2021, prot. n. RIF_MN.2021.0000016), la stessa ha consegnato la certificazione attestante l'ottenimento della ISO 9001:2015 certificato n. A10021, emesso il 25/06/2021, con scadenza il 24/06/2024.

Con nota integrativa in atti provinciali prot. n. 3036 del 19/01/2023 la Ditta completava volontariamente l'istanza presentando la certificazione ambientale ISO 14001:2015 n. B10121, data di emissione corrente il 29/07/2022 e validità fino al 24/06/2024.

La ditta per poter operare deve mantenere valida la certificazione ISO 9001 e trasmettere i successivi rinnovi alla Provincia di Mantova.

Garanzia Finanziaria

Per effetto della variante non sostanziale e data la consegna della certificazione UNI EN ISO 14001 si è reso necessario l'adeguamento dell'importo complessivo della garanzia finanziaria. Il nuovo importo della polizza fideiussoria risulta inferiore a quello autorizzato con PD/1837 del 17/11/2016 ed è pari a **57.037,49 Euro** (comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e sul materiale in verifica per cessazione qualifica di rifiuto e dell'applicazione della tariffa al 40% sull'importo totale - 95.062,49 Euro - in quanto in possesso della certificazione ambientale ISO 14001), relativo alle seguenti quantità autorizzate:

- messa in riserva (R13) di 722,2 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a Euro 12.755,50 (tariffa al 10% per avvio a recupero entro 6 mesi);
- deposito preliminare (D15) di 33 mc di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto, pari a Euro 5.828,46;
- recupero (R3) e preparazione al recupero (R12), quantitativo massimo 23.000 t/anno, è pari a Euro 42.390,77 (potenzialità sino a 40.000 t/anno);

- messa in riserva (R13) di 113 mc di rifiuti non pericolosi prodotti dall'impianto, pari a Euro 19.958,06;
 - CER a specchio in ingresso di 10 mc di rifiuti pericolosi, in attesa di analisi, pari a Euro 3.532,50;
 - materiale in verifica per cessazione qualifica di rifiuto (MPS) si 600 mc, pari a Euro 10.597,20 (tariffa al 10% per cessazione qualifica di rifiuto entro 6 mesi);
- senza l'applicazione delle riduzioni di garanzia previste dalla norma regionale, l'importo effettivo corrisponderebbe a 305.236,75 Euro.

La Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L., al fine di rendere esecutivo il presente Atto, dovrà presentare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nuova polizza fideiussoria o apposita appendice alla garanzia finanziaria prestata nella quale deve essere richiamato il presente Atto di variante non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. PD/1837 del 17/11/2016 e s.m.i.

Si precisa che, il "Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti" in data 10/11/2020 ha determinato e verbalizzato quanto segue:

"Il quesito è relativo al fatto se i depositi di rifiuti lavorati in attesa di cessare di essere rifiuti (materiali in attesa di dichiarazione di conformità) debbano essere autorizzati come messa in riserva (R13) e, in caso, come debba essere calcolata la garanzia finanziaria.

[..]

Si ritiene comunque che, nel caso sia autorizzata l'operazione R13, a tali depositi sia applicabile lo sconto del 90% sulle garanzie finanziarie ai sensi della dgr 19461/2004, nel caso in cui i rifiuti cessino di essere tali entro 6 mesi".

Pertanto, alla Ditta viene applicata la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto per il deposito temporaneo dei rifiuti in fase di verifica per la cessazione della qualifica di rifiuto di 600 mc (riferito alle aree 3, 59 e 60), atteso che quanto ivi depositato cessa la qualifica di rifiuto entro i successivi 6 mesi dalla data di recupero (R3).

Si evidenzia che, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con la tariffa agevolata al 10% dell'importo dovuto, l'attività di recupero dei rifiuti in ingresso, sottoposti a messa in riserva (R13) entro i successivi 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, deve essere documentata dalla ditta. Pertanto, la ditta, a partire dalla validità del presente atto autorizzativo, con cadenza annuale, dovrà presentare alla Provincia di Mantova, all'ARPA di Mantova e al Comune di Redondesco specifica reportistica di rendicontazione delle movimentazioni, in ingresso e uscita dall'impianto dei rifiuti e dei prodotti, così da comprovare il diritto alla riduzione dell'importo fideiussorio prestato in virtù della dichiarazione di invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione all'impianto e della cessazione della qualifica di rifiuto entro i successivi 6 mesi dalla data di recupero (R3). Nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'effettivo recupero, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere la riduzione di garanzia sopracitata.

Inoltre, al fine di mantenere valida la garanzia prestata con le tariffe ridotte, si evidenzia che la Ditta dovrà:

- fare pervenire alla Provincia l'aggiornamento della certificazione ISO 14001, n. B10121 (data di emissione il 29/07/2022 e validità fino al 24/06/2024); qualora la medesima certificazione non venga rinnovata, la Ditta dovrà tempestivamente darne comunicazione alla Provincia e provvedere contestualmente ad integrare la garanzia finanziaria per l'importo necessario a completare la garanzia prestata con tariffa al 90%.

La garanzia, data l'evoluzione normativa in corso in materia di End of Waste a seguito della modifica dell'art. 184-ter del D.lgs. 152/06, potrà essere adeguata in caso di emanazione di specifiche atti normativi di livello nazionale o regionale concernenti la materia specifica.

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale" e s.m.i. e ai sensi della DDG n. 6907 del 25/07/2011, il termine massimo di conclusione del procedimento è pari a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo interruzione per eventuali richieste istruttorie previste ai sensi del comma 9 dell'art. 208 in cui si specifica che *"i termini sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato"*.

L'istanza è stata trattata nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande relative a titoli di analoga complessità assegnate all'istruttore di riferimento e nel rispetto dei tempi d'arrivo delle integrazioni e/o dei pareri e/o dei nulla osta richiesti.

L'effettiva durata del procedimento di cui si tratta, al netto delle richieste di integrazione ed esclusi i giorni di sospensione (pari a 28 giorni) ha avuto una durata complessiva pari a giorni 636.

Verifica requisiti soggettivi:

- si è proceduto alla verifica della titolarità giuridica del soggetto che ha presentato l'istanza attraverso l'acquisizione e la verifica della Visura Camerale dal portale TELEMACO della CCIAA competente per territorio;
- sono state correttamente versate da parte dell'istante le spese di istruttoria;
- si dà atto che la ditta ha provveduto all'assolvimento delle imposte di bollo, a norma di legge;
- il Servizio procede alla verifica sistematica d'ufficio della titolarità del soggetto che presenta la domanda attraverso l'acquisizione della procura speciale;
- si è proceduto alla verifica dei dati relativi al Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti acquisendo e verificando quanto trasmesso dalla Procura della Repubblica e dalla competente Questura.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento, per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica n. PD/1837 del 17/11/2016, per la gestione di un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante le operazioni R13, R12, R3 e D15, in adeguamento al DM 188/2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

normativa di settore per la Gestione Rifiuti:

- il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97";
- il D.M. 22 settembre 2020, n. 188 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";
- la D.G.R. 6 agosto 2002, n. 10161 "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97 da

presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";

- la D.G.R. 21 giugno 2002, n. 9497 "Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - art. 1 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6";

- la D.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882 "individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs 5 febbraio 1997 e smi per l'istruttoria, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale" e smi ;

- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

- il D,d.g. 25 luglio 2011, n. 6907 di Approvazione delle "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs 152/2006, artt. 208 e seguenti";

- la D.G.R. 23/05/2022, n. 6408, inerente: "Aggiornamento programma regionale di gestione rifiuti (P.R.G.R.)";

- la Legge n. 128 del 02/11/2019, avente per oggetto: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali";

- L. 29 luglio 2021, n. 108 – recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure."

- la D.g.r. n. 2513 del 16 novembre 2011: "Modalità, contenuti e tempistiche per la compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - Nuove disposizioni" e s.m.i.;

- gli Atti rilasciati in precedenza, ai sensi dell'art. 208 D.L.vo 152/06, per la gestione dei rifiuti presso l'impianto in oggetto, quale l'Autorizzazione Unica n. PD/1837 del 17/11/2016, inerente: "Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L., sede legale Redondesco (MN) Via Croce 30 - Autorizzazione Unica, ex art. 208 D.L.vo 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto, sito in Redondesco (MN), Via Croce 30, inerente alle operazioni di recupero (R13, R12, R3) rifiuti non pericolosi, e contestuale autorizzazione alle emissioni in atmosfera e allo scarico in fognatura ex artt. 269 c. 2 e art. 124 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i."

RICHIAMATI altresì

- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi adottato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 20 del 16/04/2019 in vigore dal 18/05/2019 ed aggiornato con deliberazione n.21 del 29 aprile 2021;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- l'atto prot. n. 50663 del 01/10/2021, come modificato dall'atto prot. n. 69924 del 28/12/2022, di nomina dell'incarico dirigenziale al Dr. Ing. Sandro Bellini di Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- il provvedimento del Dirigente prot.n. 53826 del 19/10/2021 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell'incarico sulla Posizione Organizzativa denominata "Inquinamento e Rifiuti, SIN - AIA";

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Dirigente d'Area, che adotta il provvedimento finale, al Responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012);

PARERI

- è stato acquisito il parere favorevole sulla regolarità istruttoria del procedimento per l'autorizzazione alla realizzazione di varianti non sostanziali dell'Autorizzazione Unica da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi.

Valutato quanto sopra,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.

la Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L., con sede legale in Comune Redonesco - Via Croce n. 30, nella persona del legale rappresentante:

- alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica, rilasciata con Atto Dirigenziale n. PD/1837 del 17/11/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.lgs n. 152/06 e s.m.i., relativa all'impianto di gestione rifiuti sito in Comune di Redonesco - Via Croce n. 30, per l'adeguamento al D.M. 188 del 22/09/2020 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184 - ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, i tipi e quantitativi di rifiuti trattati, nonché prescrizioni e condizioni, sono riportati nell'Allegato Tecnico PD/1837 del 17/11/2016 integrato con le modifiche sopra dettagliate che, assieme alla planimetria allegata al presente atto, la quale sostituisce quella dell'atto PD/1837 del 17/11/2016, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sono fatte salve:

- le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 s.m.i.) per quanto applicabile, ecc.;
- le condizioni e le prescrizioni, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, di competenza dell'A.T.S., che possono essere disposte, successivamente all'emanazione del presente atto, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto;

Inoltre, ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. "*End of Waste*"), la Ditta deve rispettare i seguenti requisiti previsti all'art. 184-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06:

- "c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana".

Dovrà inoltre essere condotta la verifica degli adempimenti inerenti la valutazione e l'applicazione della normativa tecnica ad oggi vigente ivi compresi quelli riferiti ai regolamenti in materia REACH, CLP e POPs.

Come precisamente dettagliato al punto "Garanzia finanziaria" dell'Atto Dirigenziale n. PD/1837 del 17/11/2016, la Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L., al fine di mantenere efficace il presente atto, deve ottemperare la tempistiche richieste per l'effettivo recupero dei rifiuti (6 mesi) e per la cessazione della qualifica di rifiuto (6 mesi) ed inviare, inoltre, alla scrivente Provincia un'apposita reportistica che attesti il rispetto di entrambe le tempistiche; contrariamente, l'autorizzazione non sarà considerata valida per mancanza dei requisiti necessari a mantenere le riduzioni della garanzia.

La mancata presentazione della garanzia finanziaria, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla D.G.R. n. 19461 del 19 novembre 2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso; Nelle more di detta presentazione, successiva accettazione da parte di questa Provincia, l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa.

La Ditta, nel caso non possieda il titolo di proprietà dello stabilimento, dovrà produrre copia o comunicazione di rinnovo del contratto di affitto prima della scadenza del medesimo; si precisa che l'autorizzazione decade in caso di mancato rinnovo contrattuale.

La presente Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo 152/06, non modifica la durata di dieci anni dell'autorizzazione PD/1837 del 17/11/2016 decorrenti dalla data di emanazione dello stesso atto. L'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza; in ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa previa estensione della garanzia finanziaria prestata.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.L.vo 152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, statali e regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

In fase di esercizio dell'impianto anche le varianti progettuali, finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'autorizzazione o il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. di Mantova.

L'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente determinazione nonché adottare, se del

caso, i provvedimenti di cui al precedente punto. Per l'attività di controllo, la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.lgs. 152/06 e smi, può avvalersi di ARPA dipartimento di Mantova.

In conformità a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 5993 del 21/02/2022, inerente le "modalità di compilazione dell'applicativo O.R.SO. (osservatorio rifiuti sovraregionale) relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti gestiti dagli impianti in Regione Lombardia - definizione del metodo standard per il calcolo e la verifica delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune, ai sensi dell'art. 205 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la Ditta è tenuta ad osservare tali obblighi; si rammenta che le eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni amministrative.

Il presente provvedimento verrà notificato alla Ditta e inviata in copia al Comune in cui ha sede la Ditta, all'A.R.P.A. Lombardia dipartimento di Mantova, all'A.T.S. Val Padana e all'A.A.T.O. di Mantova. Inoltre, copia del presente provvedimento verrà reso disponibile sul portale "Procedimenti e Servizi RL", di Regione Lombardia (www.procedimenti.servizirl.it) per la pratica sopra citata di cui all'identificativo ID PRATICA: "SAUR179199".

Qualora da successivi controlli emerga che il destinatario del presente provvedimento abbia rilasciato dichiarazioni mendaci, abbia formato atti falsi o ne abbia fatto uso nei casi previsti dal Testo Unico, si procederà alle comunicazioni alle autorità competenti per l'accertamento delle rispettive responsabilità, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con conseguente decadenza ex lege del destinatario del provvedimento dal beneficio (comma 1 - art. 71 del DPR 445/2000 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*").

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia, nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Mantova, li 02/05/2023

Il Dirigente dell'AREA 4
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELL'AMBIENTE
Dr. Ing. Sandro Bellini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

60110

Asola, 14/06/2019

Prot.nr. 7702/2019

Spett.le
PROVINCIA DI MANTOVA
Via Principe Amedeo 30
46100 MANTOVA

OGGETTO: Integrazione per aumento importo garantito fideiussione bancaria nr.26/7032.

Premesso che:

- 1) con provvedimento n.PD/1837 DEL 17/11/2016 la Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L., con sede legale in Redondesco (Mn) via Croce n.30, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 01411750209, iscritta presso la CCIAA di Mantova al nr. REA-157554, è stata autorizzata a realizzare l'impianto e ad esercitare l'attività di recupero R13, R12, R3 ubicata nel comune di Redondesco (Mn) via Croce n.30;
- 2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1, la Ditta MALCISI RECUPERI S.R.L. ha presentato alla Provincia di Mantova, in qualità di ente da garantire, la garanzia fideiussoria nr. 26/7032 di Euro 67.156,43 (sessantasettemilacentocinquantesi/43) rilasciata in data 16/06/2017 (prot.nr.1408/2017) da Mantovabanca 1866 Credito Cooperativo Soc. Coop., ora BANCA CREMASCA E MANTOVANA Credito Cooperativo Soc. Coop. con Sede e Direzione in Piazza Garibaldi n.29 – 26013 Crema (CR);
- 3) con atto Dirigenziale n.PD/1425 del 02.11.2017 è stata autorizzata la realizzazione della variante sostanziale all'impianto di gestione rifiuti sito in nel comune di Redondesco (Mn) via Croce n.30, di cui all'Autorizzazione Unica n.PD/1837 del 17/11/2016, in virtù della quale la scrivente Banca ha rilasciato in data 11/12/2017 un'integrazione in aumento della garanzia fideiussoria nr.26/7032 (prot.nr.10839/2017) da Euro 67.156,43 (sessantasettemilacentocinquantesi/43) ad Euro 71.130,38 (settantunomilacentotrenta/38);
- 4) con atto Dirigenziale n.PD/524 dell'08/05/2019 è stata autorizzata la realizzazione della variante sostanziale dell'Autorizzazione Unica n.PD/1837 del 17/11/2016 e s.m.i. per la gestione dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi sito nel comune di Redondesco (Mn) via Croce n.30;

TUTTO CIO' PREMESSO

La sottoscritta BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa, iscritta all'Albo delle Banche al nr.5463 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. - che ne esercita la direzione e il coordinamento - con sede in Piazza Garibaldi n.29, 26013 Crema (CR) – Tel. 0373-8771 – Fax 0373-259562 - Internet: www.cremascamantovana.it – email: info@cremascamantovana.it - C.F. e P.I. 01230590190 – Registro Imprese di Cremona n. 01230590190 – REA Cremona n. 153413 - codice ABI 07076.3 – iscrizione presso l'albo delle Società Cooperative N.A156698, nella persona del proprio Responsabile Area Territoriale Crediti Mantova Sig.ra Ghisolfi Giovanna, nata a San Daniele Po (CR) il giorno 18/11/1960, codice fiscale GHSGNN60S58H815I, Vi conferma l'ulteriore aumento dell'importo della garanzia fideiussoria nr.26/7032 da Euro 71.130,38 (settantunomilacentotrenta/38) ad Euro 80.932,79 (ottantamilanovecentotrentadue/79), ferme restando tutte le altre clausole contrattuali.

Distinti saluti.

BANCA CREMASCA E MANTOVANA
CREDITO COOPERATIVO S.C.
Ghisolfi Giovanna